



COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0073449	27/09/2019
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale


AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CREMONA
Avv. Paolo Carletti

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Appello al Parlamento e al Governo a tutela dell'inviolabilità della vita così come sancito dall'articolo due della Costituzione.

Premesso che:

- Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la tutela del diritto alla vita trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione ed è rafforzata in sede penale dallo specifico divieto della pena di morte stabilito nell'art. 27, quarto comma, della stessa Carta. Il diritto alla vita, solennemente proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si iscrive fra i diritti inviolabili dell'uomo (sentenze n. 54 del 1979 e n. 223 del 1996), fra quei diritti cioè che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata in quanto appartengono, per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988, all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana (sentenza n. 35 del 1997);
- La Corte Costituzionale ha però recentemente sancito la non punibilità ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli;
- Di fatto il suicidio assistito entra nell'ordinamento italiano non con una legge del Parlamento ma con una sentenza della Consulta in base alla quale viene legalizzata la



possibilità di aiutare una persona a suicidarsi, anche qualora questa, pur non essendo in uno stato terminale della malattia, reputi intollerabili le sue sofferenze psicologiche rischiando pertanto di allargare le maglie dell'eutanasia attiva a tutti i soggetti più fragili della società.

Considerato che:

- Il pronunciamento della Corte Costituzionale potrebbe far diventare l'Italia uno dei pochissimi Paesi al mondo che consente il suicidio assistito assecondando una visione utilitaristica della vita umana e ribaltando l'articolo due della nostra Carta, che mette al centro la persona umana e non la sua mera volontà;

- Questa decisione non porterà alcun diritto civile, maggiore dignità al malato e capacità di autodeterminazione ma, al contrario, le conseguenze sul piano pratico saranno quelle già evidenti nei Paesi dove la legalizzazione dell'eutanasia ha condotto i più deboli su un piano inclinato irreversibile: pressione psicologica sulle persone vulnerabili, abbandono terapeutico di anziani e disabili, crescita esponenziale delle richieste di suicidio assistito, casi di eutanasia senza esplicita richiesta soprattutto per pazienti in stato di coscienza minima (vedi caso Lambert).

- La decisione della Corte costituzionale non dichiara illegittimo l'articolo 580 del codice penale, ma demanda al giudice del singolo caso stabilire se sussistono le condizioni per la non punibilità investendo il giudice del potere di stabilire in concreto quando togliere la vita ad una persona sia sanzionabile oppure no e facendo crescere confusione e arbitrio soprattutto in merito al fatto che quando si parla di malati inguaribili si può far riferimento a tante malattie diverse, ad esempio a pazienti con malattie degenerative o a situazioni in cui il dolore viene percepito come insopportabile;

- Tutto ciò comporterà una perdita di fiducia nel rapporto medico paziente stravolgendo totalmente il senso profondo dell'agire medico che considera la morte un rivale da battere e non un alleato. Il codice deontologico e la prassi medica infatti non prevedono di favorire in qualsiasi caso la richiesta di morte del paziente il quale, nel caso di malattie gravi, deve essere accompagnato nel fine vita attraverso le cure palliative e tutte le possibilità scientifiche, professionali e umane dando la giusta dignità senza nessun accanimento terapeutico. Non si può obbligare chi lavora per salvare le vite umane a procedere per l'eutanasia.

Considerato altresì che:

- La Corte Costituzionale si è pronunciata in attesa di un intervento del legislatore in quanto per quando la Consulta abbia definito il perimetro nel quale possa avvenire il suicidio assistito, dettando precise condizioni con una sentenza direttamente applicabile, il vuoto legislativo rimane;

- E' attualmente depositata una proposta di legge che porta le firme di parlamentari di Leu, Pd e M5s che riconoscerebbe al paziente con patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, il diritto all'induzione farmacologica della morte, con la somministrazione dei trattamenti consentita anche presso il domicilio del paziente.
- Una legge sul suicidio medicalmente assistito, «proprio per la parola "medicalmente", comporterebbe che nell'armamentario terapeutico entri un farmaco letale rivoluzionando così il concetto di assistenza medica creando un vulnus nell'attività professionale dei medici, non solo per il giuramento di Ippocrate prestato, che determinerebbe un grandissimo disagio nella professione e nella pratica clinica.
- Le forze politiche che hanno a cuore la difesa della vita hanno il dovere di respingere questo ulteriore passo verso la creazione di una legislazione mortifera;

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco

a fare un **appello al Parlamento e al Governo** perché non lascino spazio né pratico né culturale all'idea che ci siano condizioni per le quali la vita può essere violata depenalizzando il suicidio assistito e l'eutanasia attiva e considerino che un serio riscontro alle problematiche poste nell'ordinanza n. 207/18 della Corte costituzionale appare possibile modulando più articolatamente le fattispecie penali dell'art. 580 c.p., nonché valorizzando più congruamente la risorsa delle cure palliative nelle quali attualmente si sta investendo ancora troppo poco.

Maria Vittoria Ceraso
Maria Vittoria Ceraso

